

Collegio dei Geometri di Catania

Convegno

“La professione di Geometra e le competenze in edilizia”

15 ottobre 2011

Opere in cemento armato: diversi orientamenti a confronto.

di Pietro Falcone

Raccolta essenziale di materiale normativo e giurisprudenziale

Opere in cemento armato: diversi orientamenti a confronto.

Raccolta essenziale di materiale normativo e giurisprudenziale

di Pietro Falcone

A) Normativa essenziale di riferimento

- 1. R.D. 11-2-1929 n. 274 Regolamento per la professione di geometra.....4***
- 2. R.D. 16-11-1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.....5***
- 3. L. 2-3-1949 n. 144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.6***
- 4. L. 12-3-1957 n. 146 Tariffa professionale dei periti industriali.8***
- 5. L. 5-11-1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.8***
- 6. L. 2-2-1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.10***

<i>7. DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.....</i>	<i>12</i>
<i>B) Costruzione civile con impiego di cemento armato.....</i>	<i>14</i>
<i>Orientamenti giurisprudenziali a confronto.....</i>	<i>14</i>
<i>1. Idoneità del geometra a firmare il progetto, nel limite di modeste dimensioni.....</i>	<i>14</i>
<i>2. Divieto per il geometra di progettare costruzioni civili, anche modeste, con impiego di cemento armato.....</i>	<i>27</i>
<i>C) Collaborazione con un ingegnere o architetto per gli aspetti strutturali del progetto.....</i>	<i>43</i>
<i>1. Ammissibilità.....</i>	<i>43</i>
<i>2. Non ammissibilità.....</i>	<i>49</i>

Opere in cemento armato: diversi orientamenti a confronto.

A) Normativa essenziale di riferimento

1. R.D. 11-2-1929 n. 274 Regolamento per la professione di geometra.

16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

2. R.D. 16-11-1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

Capo I

Prescrizioni generali

1. [**Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto** iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni... *omissis*] (1).

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010.

3. L. 2-3-1949 n. 144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

56. Prestazioni nelle costruzioni.

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29, lettera o), oppure 59, ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

57. Classifica delle costruzioni.

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzione per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

E) Strade e canali.

F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

G) Arginature e lavori di terra.

H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

Categoria III. - Bonifiche.

L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

N) Progetti di bonifica agraria.

58. Onorari per le costruzioni.

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H.

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.

59. Prestazioni parziali. - Aggiornamenti di progetti.

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I e aumentato del 25%; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di reparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o), può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

4. L. 12-3-1957 n. 146 Tariffa professionale dei periti industriali.

27. Consulenza di altri professionisti.

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (artt. 11 e 18).

5. L. 5-11-1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Capo I

Disposizioni precettive

1. Disposizioni generali.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire *in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità* (1).

(1) Vedi, ora, gli artt. 53 e 64, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Progettazione, direzione ed esecuzione.

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad *un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze* (5).

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze (6).

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

(5) Vedi, ora, il comma 2 dell'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(6) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

6. L. 2-2-1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Capo III - Vigilanza sulle costruzioni

17. Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito **il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze**, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia (33).

(33) Vedi, ora, l'art. 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

18. Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori

senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze (34).

(34) Vedi, ora, l'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

29. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Egual obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi (46).

(46) Vedi, ora, l'art. 103 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

7. DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

53 (L) Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma) 1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da **un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;**

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare **la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.**

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Omissis

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

B) Costruzione civile con impiego di cemento armato: orientamenti giurisprudenziali a confronto

1. Idoneità del geometra a firmare il progetto, nel limite di modeste dimensioni.

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, va individuato nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle; ed a questo fine assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, seppur in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.

T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 16 novembre 2010, n. 1213 Foro amm. TAR 2010, 11 3576

Prima del rilascio di un titolo edilizio, l'autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone; è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di « modesta costruzione civile », alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. r.d. 274/1929.

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 giugno 2010, n. 9772 Foro amm. TAR 2010, 6 2147

La normativa in materia di opere in conglomerato cementizio e di costruzioni in zone sismiche (art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, L. 5 novembre 1971 n. 1086 e L. 2 febbraio 1974 n. 64) prevede che la progettazione delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, è riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali, mentre la competenza professionale dei geometri è limitata alle sole costruzioni minori, di modeste dimensioni; pertanto, ai fini della valutazione dell'idoneità del geometra a firmare il progetto di natura edilizia che comporta l'uso di cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, ammettendola solo se si tratti di opera di modeste dimensioni.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1116

Rientra nella competenza professionale del geometra la progettazione di fabbricato di civile abitazione a due piani fuori terra, ripartito in più appartamenti e caratterizzato da semplicità costruttiva e da ripetitività tipologica, dove i singoli elementi di cemento armato non integrano una struttura complessa.

Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2006, n. 3441

La competenza professionale del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, quando è ammessa è comunque limitata alle opere di dimensioni minori; pertanto, al fine di valutare l'idoneità a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, ed ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni.

Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3085

Nella questione circa la competenza professionale dei geometri, la giurisprudenza amministrativa è attestata univocamente nel ritenere che, al fine di stabilire se il progetto da realizzare sia da considerare una "modesta costruzione in cemento armato", ai sensi del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (art. 16) e l. 5 novembre 1971 n. 1086 (ora art. 64 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), la p.a. non possa basarsi esclusivamente su un rigido criterio di valutazione meramente quantitativa, assumendo, invece, rilevanza decisiva l'elemento tecnico qualitativo, consistente nel determinare (volta per volta) se il progetto, per i problemi tecnici che implica, possa rientrare o meno nella cognizione della categoria dei geometri, tenuto conto della preparazione professionale della medesima in relazione agli studi compiuti, ed alla cultura

accresciuta dalla evoluzione delle conoscenze tecniche. In particolare, per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere in cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale; e per la progettazione di strade, è limitata ai casi in cui non siano previste opere di una certa complessità, quali ad esempio ponti, gallerie o grossi muri di contenimento.

T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 17 novembre 2004, n. 2016 Foro amm. TAR 2004, 3451

Per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato, occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni.

Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004 Foro amm. CDS 2004, 2593

Anche quando è ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, tale competenza è comunque limitata alle opere di dimensioni minori; pertanto, al fine di valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni.

Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004

“Omissis “3.1. Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dell'opera un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000).

Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Cons., sez. IV n. n. 784 del 9.8.1997 nonché Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996).

Pertanto, per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che

comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del 31.1.2001).

3.2. Nella specie si trattava di laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante dell'edificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale, per cui, tenuto conto non solo delle dimensioni ma anche delle tecniche costruttive, correttamente il TAR ha ritenuto che non poteva considerarsi una costruzione di modeste dimensioni. Né vale invocare a proprio favore da parte dell'appellante la decisione di questa Sezione n. 5208 del 3.20.2002, la quale ha ammesso la competenza del geometra in relazione ad un magazzino piuttosto ampio per il semplice fatto che la responsabilità delle strutture portanti in quel caso era stata assunta da professionista idoneo, mentre solo la mera esecuzione era stata curata da un geometra.

Nel caso in esame, invece, secondo quanto risulta dal provvedimento di concessione impugnato, l'interessato in qualità di geometra aveva direttamente firmato il relativo progetto, con funzione di direttore dei lavori. Omissis”

Può essere affidata ai geometri la progettazione e direzione dei lavori di edifici con impiego di cemento armato nel caso in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego non possa comportare pericolo per l'incolumità delle persone, il che avviene, di norma, per le costruzioni che non comportino calcoli complessi delle strutture e non implicino problemi di pericolo per l'incolumità pubblica e di stabilità.

Cons. Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7821

Ai fini della valutazione della competenza professionale dei geometri in relazione ad opere edilizie che, pur essendo di modeste dimensioni comportano l'uso di cemento armato, non è necessario far riferimento a criteri rigidi e fissi bensì occorre procedere ad una valutazione del singolo caso, prendendo in considerazione le concrete caratteristiche dell'intervento da realizzare valutando la vicenda nella sua particolarità ed alla luce dell'evoluzione tecnica del settore edilizio.

Cons. Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7821

La realizzazione di una struttura in cemento armato dalle notevoli dimensioni (tre piani con fondamenta del tutto nuove), per di più localizzata in una zona sismica, non può farsi rientrare nella nozione di "modeste costruzioni civili", per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274.

Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747 Foro amm. CDS 2003, 2995

Al fine di valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che, pur essendo di modeste dimensioni, comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.

T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887

Il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dal criterio della "modestia" dell'opera, così come stabilito dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il quale, nel regolare l'attività professionale dei geometri, alla lett. m), consente loro l'attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili". Tale criterio è da intendere in senso tecnico - qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico, possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera.

Cons. Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5208 Riv. giur. edilizia 2003, I, 258

In mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla "modestia" dell'opera, criterio questo da intendere in senso tecnico - qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti, mentre altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico, possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione,

in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. Inoltre, al fine di stabilire la competenza professionale dei geometri nel campo delle costruzioni civili, non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico - scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo.

Cons. Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5208 Appalti Urbanistica Edilizia 2003, 633

Non è precluso in ogni caso al perito industriale ovvero al geometra di effettuare attività di progettazione di opere in cemento armato, ma la loro competenza professionale è limitata alle opere civili di modeste dimensioni sì da escludersi pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale.

T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 27 febbraio 2002, n. 1089 Foro amm. TAR 2002, 670

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 5 novembre 1971 n. 1086, non sussiste la competenza professionale dei geometri per la progettazione di un'opera edilizia, realizzata in cemento armato, di non modeste dimensioni (nella specie, si trattava di sopraelevazione di tre piani, con una volumetria complessiva di 1.700 mc.).

Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348 Vita not. 2001, 229

“Omissis

L'attività professionale dei geometri è disciplinata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante "Regolamento per la professione di geometra". In particolare, l'articolo 16 stabilisce che "l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

(...)

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato", stabiliva, all'articolo 1, che "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".

Successivamente, la legge 5 novembre 1971, n. 1086 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") ha ridefinito la disciplina della materia. In particolare, l'articolo 2 ("Progettazione, direzione ed esecuzione") stabilisce che "la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

Nel nuovo quadro normativo, è caduta ogni rigida preclusione alla possibilità dei geometri di effettuare l'attività di progettazione per le opere in cemento armato. In particolare, la competenza di tale categoria professionale va riconosciuta per le costruzioni rurali e per le opere civili di modeste dimensioni.

1. La Sezione ha ripetutamente chiarito che per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonché l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra (Cons. Stato sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25).

2. La competenza dei geometri per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni

accessorie di edifici rurali deve essere estesa, ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali (Cons. Stato sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). Secondo tale pronuncia, non rientra nella competenza professionale del geometra la progettazione e la realizzazione di opere in cemento armato che eccedano i limiti posti dagli art. 16 ss. r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, ossia le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non costituiscano comunque pericolo per l'incolumità delle persone (nella specie, è illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile).

3. Questo rigoroso orientamento è solo in parte contrastato da altre pronunce, secondo le quali, dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato: anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche (Cons. Stato sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784). Infatti, anche tale decisione circoscrive il proprio campo di azione alle opere di dimensioni minori, senza generalizzare la competenza progettuale dei geometri: poiché l'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri, consente l'attività di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili" senza ulteriori specificazioni, rientra nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni in cemento armato, purché tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, rientrino, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale.

4. Va rilevato, poi, che un indirizzo più restrittivo è sostenuto dalla Cassazione civile, secondo la quale il r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1086 sulle

opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche (Cass. civ. sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046).

In tale prospettiva, si afferma che a norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cass. civ. sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861).

Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16 lettera L del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone (Cass. civ. sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365).

5. La giurisprudenza penale, poi, afferma che l'art. 2 della legge. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione ed alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica. (Fattispecie in cui è

stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformità totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entità con riferimento all'edificio complessivamente considerato) (Cass. pen. sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125).

6. Nello stesso senso, si è chiarito che risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare la entità dell'opera il giudice dovrà tenere conto sia delle dimensioni che della complessità oltre che dell'importo economico. Non necessariamente dovrà trattarsi di un'unica unità abitativa, ma non potrà certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralità di appartamenti. Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri è ancora l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 247, poiché anche le norme successive che hanno consentito la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge (Cass. pen. sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147; Cass. pen. sez. VI, 2 febbraio 1993).

7. Dunque, per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.

Nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dal tribunale, l'opera progettata non può considerarsi di modeste dimensioni, trattandosi della sopraelevazione di ben tre piani, per una volumetria complessiva di 1700 metri cubi. Ne deriva, quindi, l'inidoneità del progetto predisposto dal geometra.”

L'Amministrazione dispone di discrezionalità, il cui esercizio è tuttavia sindacabile in sede di legittimità, nella valutazione dell'entità quantitativa e qualitativa della costruzione al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di ” modesta costruzione civile ”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 settembre 1999, n. 547

L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri, per quanto concerne le costruzioni in cemento armato, solo relativamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone e l'art. 55 L. 2 marzo 1949 n. 144 - non modificata, sul punto, dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenze - vi comprende la progettazione e la costruzione di modeste costruzioni civili; pertanto, non può escludersi la competenza del geometra per la realizzazione di costruzioni la cui modesta entità deve essere valutata in concreto, di volta in volta, considerando la preparazione professionale della categoria dei geometri, le modalità progettuali, la strutturazione dell'opera e ogni elemento che consenta di definire effettivamente le difficoltà relative alla progettazione e all'esecuzione.

T.A.R. Campania, Salerno, 22 giugno 1999, n. 211

Poiché l'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri, consente l'attività di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili" senza ulteriori specificazioni, rientra nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni in cemento armato, purché tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, rientrino, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale.

Cons. Stato, sez. IV, 09 agosto 1997, n. 784

Dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato: anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche.

Cons. Stato, sez. IV, 09 agosto 1997, n. 784

L'art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformità totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entità con riferimento all'edificio complessivamente considerato).

Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125 Cass. pen. 1998, 1763

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare la entità dell'opera il giudice dovrà tenere conto sia delle dimensioni che della complessità oltre che dell'importo economico. Non necessariamente dovrà trattarsi di un'unica unità abitativa, ma non potrà certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralità di appartamenti. Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri è ancora l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 247, poiché anche le norme successive che hanno consentito la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge.

Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147 Cass. pen. 1997, 1707

Per la valutazione dell'ambito di estensione del concetto di modeste costruzioni civili, per le quali, a norma della lett. m) dell'articolo 16 del r.d. 11 febbraio 1928, n. 274, è prevista la competenza del geometra in ordine a progetto, direzione e vigilanza, è necessario ricorrere, in via primaria, a un criterio tecnico-qualitativo; pertanto rientra nell'ambito della predetta

competenza - e non sussiste conseguentemente il reato di cui all'articolo 348 c.p. - la progettazione di immobile con strutture in cemento armato, qualora l'edificio non comporti alcuna difficoltà particolare (nel caso di specie trattasi di capannone industriale di circa 8200 mc di volume, su tre piani, e con struttura in cemento armato).

Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416 Cass. pen. 1996, 792

Ai geometri è consentita la "progettazione, esecuzione e vigilanza di modeste costruzioni civili", ai sensi dell'art. 16 lett. m) r.d. l. 12 febbraio 1929, n. 274. In tale espressione devono ritenersi comprese sia le costruzioni di struttura ordinaria che quelle in cemento armato, dal momento che la norma non pone limitazioni nè distinzioni sulla natura e sulla tecnica delle costruzioni medesime. L'art. 2 l. 5 novembre 1971, n. 1086 e l'art. 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64, attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato "nei limiti delle rispettive competenze", riconosce che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali.

Cass. pen., sez. VI, 02 febbraio 1993 Cass. pen. 1994, 918

Commette il reato di esercizio abusivo della professione di ingegnere, il geometra il quale non limiti la sua attività di progettazione e direzione a modeste costruzioni in cemento armato, intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera, e non la semplicità di essa.

Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 1988 Cass. pen. 1990, I,1469

2. Divieto per il geometra di progettare costruzioni civili, anche modeste, con impiego di cemento armato.

A norma dell'art. 16 lett. m.) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, delle LL. 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) e della L. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali, per cui solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando influente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato a un ingegnere ed architetto.

T.A.R Lazio Sez. II bis 3 ottobre 2011, n. 7670

La progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato esula dalla competenza dei geometri per essere riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali, come si desume dall'art. 16 lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale dei geometri) e dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, recanti disciplina delle opere in conglomerato cementizio e delle costruzioni in zone sismiche.

T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 25 maggio 2011, n. 424 Red. amm. TAR 2011, 05

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto.

Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537 Redazione Giuffrè 2011

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e privando il contratto di qualsiasi effetto, non dà luogo ad alcuna azione per il pagamento della retribuzione, che non

può essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c. (nella specie, la Corte ha escluso il diritto al compenso per un geometra che aveva posto in essere attività riservate agli ingegneri iscritti nell'apposito albo, venendo meno ai limiti del disposto dell'art. 16 r.d. n. 274/29).

Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6402 Diritto & Giustizia 2011

“Omissis

A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che nella specie doveva essere esclusa la competenza del geometra all'impiego di cemento armato per le caratteristiche dei capannone realizzando, adibito ad uso industriale e della superficie di mq. 3.600, per cui non poteva essere considerato "piccola o modesta costruzione", ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. 1).

Precisava, altresì, che non poteva essere superato il difetto di abilitazione alla professione di ingegnere dell'appellato dalla circostanza che egli avesse affidato la progettazione delle opere cementizie all'ing. G., dovendo essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate.

Diritto

Con il primo motivo, articolato sotto diversi profili, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16 lett. 1) e m), nonché del R.D. n. 2229 del 1939, della L. n. 144 del 1949, della L. n. 1086 del 1971, art. 3, della L. n. 64 del 1974, e degli artt. 2041, 2229 e 2231 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, il ricorrente assume che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in palese travisamento dei fatti, essendosi egli limitato alla progettazione dei lavori della sola parte architettonica dell'opera, mentre la progettazione strutturale e la direzione dei lavori era stata espletata dal professionista abilitato, l'ing. G.. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della modestia della costruzione, da valutare con riferimento alle difficoltà tecniche che nella fattispecie erano limitate, cui sarebbe conseguito un indebito arricchimento della Pam Service ottenuto dalle prestazioni professionali del ricorrente.

Le censure ora riassunte, che si prestano ad essere esaminate congiuntamente, per essere tra loro strettamente connesse, in quanto attinenti alla abilitazione del B. a svolgere l'incarico de quo, sono prive di pregio.

La corte di appello di Ancona, nel negare il diritto del B., all'epoca geometra, al compenso per le prestazioni professionali da lui effettuate per conto della PAM Service s.r.l., ha, invero, interpretato ed applicato correttamente il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che, all'art.

16, lett. m), limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1, (v. Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365).

E' opportuno ribadire che tale normativa, non modificata dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cemento armato (vedi ex multis: Cass.; 28 luglio 1992 n. 9044; Cass. 19 aprile 1995 n. 4364).

I giudici di appello, nella specie, hanno accertato e valutato - e tali attività non sono ripetibili in questa sede - che il progetto (o, meglio, i progetti) redatto dall'allora geom. B. su incarico della PAM Service riguardava un edificio industriale, con palazzina uffici, quindi una struttura architettonica complessa, costituita da un capannone prefabbricato con un solo piano, nella parte destinata al laboratorio, e due piani nella parte destinata negli uffici; come si legge alla pag. 2 della memoria ex art. 378 dello stesso ricorrente), progetto che aveva comportato anche l'esecuzione di calcoli del cemento armato ed uno studio dei minimi particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, tetto...), come, evidenziato dalla esposizione dello stesso ricorso al punto II. Tali essendo (e risultanze degli accertamenti e delle valutazioni eseguite in sede di merito, appare corretta, logica e coerentemente motivata la conclusione che ne hanno tratto i giudici dell'appello nel ritenere che la prestazione professionale: del B. è stata *contra legem*, per avere il professionista ecceduto i limiti delle competenze inderogabili fissati dalla legge e nello statuire, conseguentemente, che il relativo contratto d'opera professionale da lui concluso con la committente è nullo ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 2229 c.c. e ss., (v. Cass. 20 ottobre 1994 n. 8576).

Inoltre resta da osservare che, a norma dell'art. 2231 c.c., comma 1, quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e

cliente, rilevabile anche di ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non riconosce alcuna azione per il pagamento della retribuzione (v. Cass. 4 dicembre 1992 n. 11947; Cass. 5 ottobre 1995 n. 305) e che non può, pertanto, essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Non merita censura, quindi, la decisione qui impugnata, con la quale è stato negato al ricorrente il diritto al compenso per una prestazione professionale non rientrante tra quelle che sono consentite ai geometri.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice distrettuale svuotato di ogni valenza l'intervento dell'ing. G., che non si era limitato a controfirmare o a vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione dei lavori, con espressa assunzione di responsabilità.

Conclude il ricorrente - con richiamo anche di quanto esposto nel primo motivo - che diversamente interpretando il R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. 1) e m), si metterebbe a rischio di incostituzionalità la medesima norma.

E' il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra evidenziata, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione (v. Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182; Cass. 13 marzo 1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Anche per tale ragione, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha concluso per la nullità del contratto.

E' agevole, infine, obiettare l'insussistenza anche di un eventuale vizio di illegittimità costituzionale adombrato dal ricorrente con riferimento al R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. 1) e m), che così interpretato si porrebbe in contrasto con i principi della Costituzione, in

quanto investirebbe un atto regolamentare e non una legge o un atto avente forza di legge (v. ord. Corte Cost. n. 219 del 1983 e n. 326 del 1992; seni n. 199 dei 27 aprile 1993) e perchè non è indicata la norma della Costituzione con la quale il citato art. 16 sarebbe in contrasto. Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che con riguardo ai limiti delle competenze professionali dei geometri in tema di progettazione e realizzazione di costruzioni civili, le disposizioni della L. n. 1086 del 1971, art. 2, e L. n. 144 del 1949, art. 57, nella parte in cui, tramite rinvio alla norma regolamentare di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, fanno riferimento alla modesta entità delle costruzioni medesime, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perchè esprimono la scelta discrezionale del legislatore ordinario per un criterio non generico ed obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri, e perchè, inoltre, tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per i fatti di abusivo esercizio della professione (v. Cass. 6 marzo 1989 n. 1212).

Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere escluso che l'accordo transattivo spiegasse efficacia anche nei suoi confronti, non potendo detto effetto essere precluso dal creditore, come previsto dal comma 1, della norma invocata, e non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 1411 c.c., comma 2.

Il motivo oltre a mancare di autosufficienza (invero non essendo la Corte di Cassazione abilitata all'esame diretto degli atti delle cause di merito, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in ricorso, in modo completo o quantomeno nelle parti salienti, fatto di transazione e dimostrare che nel suddetto atto erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza delle argomentazioni del giudice di merito con la transazione: bv. Cass. Sez. 1^a 20 settembre 2006 n. 20405; Cass. Sez. 1^a 13 dicembre 2006 n. 26693; Cass. Sez. 3^a 19 gennaio 2007 n. 1199), pone un problema di interpretazione dello stesso, che costituisce tipica attività del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. In conclusione il ricorso va rigettato alla stregua delle precedenti considerazioni. omissis.

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la

progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale).

Cass. civ., sez. II, 08 aprile 2009, n. 8543 Giust. civ. Mass. 2009, 4 605

I geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato; né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione.

Cass. civ., sez. II, 07 settembre 2009, n. 19292 Red. Giust. civ. Mass. 2009, 9

Ai sensi dell'art. 16 lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, che non siano piccole costruzioni accessorie.

Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4652

Ai sensi dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, solo ogni opera in cemento armato la cui stabilità interessi l'incolumità delle persone è riservata agli architetti e ingegneri, con la conseguenza che, con esclusione delle costruzioni civili, ben può essere affidata a un geometra la progettazione di altre modeste costruzioni in c.a. (intese come costruzioni che abbiano limitata volumetria e non presentino difficoltà tecniche con funzioni di staticità, che richiedano superiori capacità professionali).

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 dicembre 2006, n. 5847

A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che non è stato modificato dalla l. n. 1086 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028 Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

È legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela di una concessione edilizia in ragione dell'incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo dell'assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non siano di modesta entità e che prevedano l'adozione di strutture in cemento armato.

Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006 Riv. giur. edilizia 2007, 1 337

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, salvo che nella parte in cui concerne prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.

Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2005, n. 6649 Foro it. 2005, I,3345

Omissis “La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sentt. N° 2861/1997, n° 286/1984, n° 3275/1980, 3262/1979, n° 267/1979, n° 1182/1986, n° 9044/1987, n° 9044/1992), secondo la quale l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implicino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo; e la disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previgente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente. E a norma dell'art. 2231 Cod. Civ., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, per cui, in tale ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 Cod. Civ. - Omissis”

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera.

Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2005, n. 8545 Foro it. 2005, I,3345

A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (d'attuazione della legge n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalle leggi n. 1068 del 1971 e n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla l. n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richiedenti

particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportanti pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (In applicazione del suindicato principio la Corte ha escluso potersi considerare priva di pericolo per la pubblica incolumità e conseguentemente rientrare nella competenza del geometra, la redazione di un piano di lottizzazione comprendente la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre a cantine e boxes, trattandosi in tal caso di opere comportanti la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare).

Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2005, n. 7778

A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (d'attuazione della l. n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalla l. n. 1086 del 1971 dalla l. n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla l. n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Nel fare applicazione del suindicato principio la Corte cass. ha rigettato l'impugnazione, considerando infondata la tesi del ricorrente secondo cui nel suindicato divieto per i geometri non ricadrebbero i manufatti "isostatici", da realizzare per intero in conglomerato, senza iterazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale, altresì escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio d'alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi).

Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3021

In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal r.d. n. 275 del 1929, il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del r.d. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2004 , n. 5428 Giust. civ. Mass. 2

A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali" (Cass. civ., 2 aprile 1997, n. 2861; conformi: Cass. Civ., 19 maggio 1980, n. 3275; Cass. Civ., 25 maggio 1984, n. 3232; Cass. Civ., 5 dicembre 1987, n. 9044; Cass. Civ., 28 luglio 1992, n. 9044; Cass. Civ., 15 febbraio 1996, n. 1157).

Tale condiviso insegnamento non contrasta con le disposizioni delle leggi n. 1086-1971, n. 64-1974 e n. 57-1949, poiché, come ritenuto da Cass. n. 1157-1996, tali disposizioni recepiscono la previgente ripartizione di competenze tra geometri ed ingegneri ed architetti, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative.

Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327

In materia di costruzioni edilizie, i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità, sicché è loro consentito progettare o dirigere costruzioni in cemento armato solo se sono costruzioni accessorie di tipo rurale e che non presentano particolari complessità.

Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2000, n. 11287 Cass. pen. 2001, 3164

A norma dell'art. 16 lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) art. 16 cit., solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873

Il r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche.

Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046 Giust. civ. Mass. 1999, 712

Per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonché l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra.

Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25

“Omissis 5.- Venendo quindi all'esame del primo motivo di appello, la Sezione rileva che nel caso di specie è stato presentato un progetto redatto da un geometra, anziché da un ingegnere o da un architetto, a corredo di una domanda di concessione edilizia per la realizzazione di u edificio avente la volumetria pari a 5138,80 mc., sviluppato su tre piani. In ordine ad esso, non può condividersi l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la progettazione di tale opera rientri nella competenza professionale del geometra.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., V, 12.11.1985, n. 390) la competenza dei geometri è limitata, per gli edifici destinati a civile abitazione, alle costruzioni di modeste dimensioni, e comunque sono precluse alla progettazione dei geometri le opere per cui vi sia impiego di cemento armato che possa comportare, in relazione alla destinazione dell'opera pericolo per l'incolumità delle persone.

Tale conclusione si fonda sulla base dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274(che determina "l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra (tra l'altro) come segue: ".L) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, ". M) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"); dell'art. 1 del R.D. 16.11.1939, n. 2229 (a norma del quale "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni"); degli art. 1 e 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 (per cui la costruzione delle "opere in conglomerato cementizio armato normale, "..(delle) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ".(delle) opere a struttura metallica", "deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze"), dell'art. 57 della legge 2.3.1949, n. 144 (che, nel dettare le tariffe per le prestazioni dei geometri, ricomprende nelle loro competenze le "modeste costruzioni civili" e le "case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro").

Alla stregua di tali canoni normativi, e sulla base dell'orientamento giurisdizionale di questo Consiglio sopra ricordato, risulta dunque la preclusione, per i geometri, della progettazione di costruzioni di civile abitazione che accedano le "modeste dimensioni", o che abbiano

comunque un'ossatura in cemento armato o in ferro potenzialmente pericolosa, in caso di difetto strutturale, per l'incolumità delle persone.

Queste previsioni normative generiche sono state specificate, dalla giurisprudenza, in relazione ad elementi quanti - qualitativi (e con rilievo prevalente degli indici del primo tipo ai fini dell'individuazione limite della "modesta entità" della costruzione).

Tra gli elementi quantitativi vengono in primo luogo in rilievo la volumetria dell'opera, quindi la sua altezza ed il numero di piani (si veda, in proposito, anche il limite di due indicato nel citato art. 57); tra quelli qualitativi, rileva primieramente "la circostanza che nel progetto venga o meno previsto l'impiego del cemento armato" (C.d.S., V, 390/85, cit).

Dall'esegesi sistematica del R.D. 2229/39 cit. e della legge 1086/71 cit., la citata giurisprudenza ha tratto la conclusione che "non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la incolumità delle persone": il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani.

Per quanto invece alla specificazione del limite quantitativo della "modesta entità" dell'opera - che comunque deve essere rispettato anche a prescindere da quanto si è sopra osservato a proposito della pericolosità della struttura portante in cemento armato - la citata giurisprudenza si è attestata sulla soglia discriminatoria di 5.000 mc.

Trattasi, evidentemente, di un limite pratico che non ha carattere assoluto, ma che combina con la valutazione dei menzionati elementi qualitativi dell'opera.

Mentre dunque anche un'opera di poco eccedente tale volumetria, la cui costruzione non preveda però l'uso del cemento armato o che non sia destinata a civile abitazione, può essere progettata da un geometra, al contrario invece la progettazione di una costruzione prossima a tale soglia, ma articolata su più piani, e dunque con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all'abitazione delle persone, deve ritenersi riservata ai tecnici laureati (ingegneri ed architetti).

Nel caso di specie, si tratta di un progetto per la realizzazione di una costruzione di 5.138,80 mc., su tre piani, destinata anche a civile abitazione.

Appare dunque evidente che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, si è ben al di là dei limiti della competenza progettuale dei geometri, per quali enucleati dalla giurisprudenza e sopra riassunti: e ciò sia sotto il profilo "quantitativo" sia sotto quello "qualitativo dell'entità e consistenza dell'opera.

Si aggiunga infine, ad abundantiam, che - sempre alla stregua del citato orientamento

giurisprudenziale di questo Cons., dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - nei casi dubbi (tra cui quello in esame, alla stregua dei rilievi svolti, neppure potrebbe rientrare) vige un favor per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (giustificato da evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità), dovendo in tali casi l'Amministrazione concedente "specificare nella concessione edilizia i motivi per cui (ritiene) sufficiente la redazione dei ". Progetti da parte di un geometra", ed altresì "congruamente esplicitare le predette ragioni, almeno nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sui limiti delle competenze professionali del progettista" (così C.d.S., V, 390/85, cit).

Nessun dubbio dunque può residuare circa il fatto che la progettazione dell'opera del cui assentimento si tratta trascenda la competenza professionale di un geometra, con l'effetto che il diniego di concessione edilizia fondato su tale motivo - ed impugnato in primo grado con il ricorso n. 1811/89 - era legittimo.

6. - In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza gravata deve dichiararsi improcedibile il ricorso proposto in primo grado con il n. 1427/89, ed infondato quello iscritto al n. 1811/89; ogni altro profilo rimane assorbito, una nuova ed adeguata motivazione potendo e dovendo essere fornita dall'Amministrazione solo ove la parte reiteri l'istanza di concessione edilizia corredata da un progetto redatto da un tecnico abilitato. Omissis

A norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Cass. civ., sez. II, 02 aprile 1997, n. 2861 Giust. civ. Mass. 1997, 517

L'art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformità totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entità con riferimento all'edificio complessivamente considerato).

Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125

L'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implicino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. La disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla l. 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previgente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente.

Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157

L'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto concerne le costruzioni in cemento armato solo relativamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, mentre ogni opera in cemento armato la cui stabilità interessi comunque l'incolumità delle persone è riservata, in base all'art. 1 del r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo. tale disciplina, non modificata dalla l. 5 novembre 1971 n. 1086,

che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri, alla previgente ripartizione di competenze, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato.

Cass. Civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4364 Giust. civ. Mass. 1995, 856

Con riferimento alle opere di cemento armato, i geometri possono progettare e dirigere i lavori solo in relazione a piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole che non implicino particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non determinino pericolo per l'incolumità delle persone: di conseguenza, non ha rilevanza l'eccezione che i calcoli del cemento armato siano stati elaborati da un ingegnere, poiché è il professionista incaricato della progettazione che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71

Commette il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l'antichità e le belle arti; tale intervento, infatti, è riservato dall'art. 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto (e, per la parte tecnica, di ingegnere) ed in ogni caso, per la rilevanza dell'opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione.

Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 1994 Cass. pen. 1996, 793

L'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non implicano pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata ex art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 agli ingegneri e agli architetti iscritti nell'albo. La disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla l. 5 novembre 1971 n. 1986, la quale si limita a recepire la previgente ripartizione delle competenze professionali, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, dovendosi perciò escludere che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato ove le strutture e le armature abbiano una funzione statica dell'opera, eccezion fatta per le piccole costruzioni rurali indicate nell'art. 16 lett. l) del citato regolamento professionale. Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044

C) Collaborazione con un ingegnere o architetto per gli aspetti strutturali del progetto

1. Ammissibilità

Posto che, in materia di rispetto della normativa sulla progettazione delle opere private è ritenuto sufficiente in giurisprudenza la «ratifica, con assunzione di responsabilità» ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra, a maggior ragione è da ritenere sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempra gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.

T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022 Foro amm. TAR 2011, 4 1418

“Omissis...In primo luogo, il Collegio ritiene di dover operare una precisazione in ordine ai fatti che hanno originato il contenzioso in esame, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria. Il progetto relativo alla costruzione di tre piccole unità immobiliari presentato dal geometra ricorrente si compone di diverse tavole tecnico/progettuali; alcune di queste (ed in particolare, "calcolo balcone, solaio, gradino scala"; "disegno armature, travi di fondazione, pilastri"; "disegno armature travi del 1° e unico impalcato"; "piante degli impalcati, armatura setti; armatura solaio; armatura gradino; armatura setti") sono redatte da un ingegnere abilitato; invece, il cd. "progetto architettonico" è stato redatto direttamente dal ricorrente, nella qualità di geometra, ed è stato solo sottoscritto "per presa visione" dall'ingegnere. È questa l'anomalia riscontrata dall'Ufficio del Genio civile, che ha negato il rilascio del nulla osta ex art. 18 L. 64/1974 ritenendo che anche quest'ultima tavola avrebbe dovuto essere redatta e sottoscritta da un ingegnere (o, comunque, da un tecnico laureato).

Nel merito il ricorso risulta fondato per la dedotta "violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 della L. 64/1974 e negli artt. 2 e 4 della L. 1086/1971 - eccesso di potere per travisamento dei fatti".

Va premesso che in zona sismica, ai sensi dell'art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare

riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale, e quindi all'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) che contempla chiaramente - tra le varie ipotesi - le attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Nei limiti del carattere "modesto" dell'edificio civile, la progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche - ai sensi dell'art. 2 della L. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), ora ribadito anche dall'art. 64. co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 - nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato.

È stato in proposito affermato in giurisprudenza che " (...) è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al g.a. il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929." (Tar Salerno 9772/2010); che "il geometra è sempre abilitato alla progettazione di "modeste costruzioni civili"; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l'impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione - in questo caso - che persista la qualificazione di edificio civile "modesto"." (Tar Catania, I, 1253/2010). Anche il Consiglio di Stato (sezione V, 779/1998) ha posto l'accento sul carattere modesto della costruzione, quale limite alla competenza del geometra, affermando che "è illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile".

Il Collegio non ignora la sussistenza di un contrario orientamento, manifestato dalla giurisprudenza civile (Cass., II, 17028/2006, e 19292/2009), che ha considerato nulli sul piano civilistico i contratti d'opera professionale stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato normativo non condivisibile in quanto non tiene conto del fatto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo per relationem alle competenze stabilite dall'ordinamento professionale dei geometri. Quanto fin qui esposto vale come inquadramento generale della problematica sulla quale si

incentra il giudizio. Deve essere, tuttavia, evidenziato col dovuto risalto il fatto che nel caso a mani sono presenti delle peculiari circostanze di grande rilievo, che conferiscono alla vicenda una specifica singolarità: ci si riferisce al fatto che solo il progetto architettonico - ossia, quello concernente l'aspetto estetico, la collocazione spaziale, e l'immagine dimensionale dell'edificio - è stato redatto da un geometra (e poi sottoscritto "per presa visione" da un ingegnere); mentre tutte le altre tavole progettuali, che potremmo definire come veri "progetti strutturali" (elencate come tavole nn. 4, 5, 6 e 7), sono state regolarmente redatte da un ingegnere. Cioè, in altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascrivuto solo al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella quale l'apporto dell'ingegnere risulta prevalente sul piano quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire l'aspetto esteriore dell'edificio.

Va sottolineato il fatto - dirimente - che tutto ciò che attiene alla sicurezza, staticità e robustezza dell'edificio è stato regolarmente progettato da un tecnico laureato in ingegneria, di guisa che appare giuridicamente irrilevante la circostanza che il geometra abbia semplicemente confezionato l'aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all'ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del "disegno" proposto.

La predetta conclusione risulta avvalorata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 83/1999) che ha precisato il ruolo da attribuire, nella progettazione, all'intervento del tecnico laureato: "In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità." (in termini analoghi Tar Marche Ancona, 1241/2001).

Se dunque il legislatore ha richiesto l'intervento dell'ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell'edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se - a tali fini - viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la "ratifica, con assunzione di responsabilità" ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che - a maggior ragione -

sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contemplici gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.

Né d'altra parte si può concordare con la difesa dell'Amministrazione resistente, laddove dichiara l'inammissibilità della figura di un ingegnere mero "calcolista" che affianchi il progettista senza assumersi la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione (v. memoria Avvocatura Stato del 20.10.2009): come si è già evidenziato, nel caso in esame l'ingegnere non è intervenuto con una forma di supporto collaterale ed interno limitato ai soli calcoli delle strutture in cemento armato, ma si è direttamente assunto, anche verso l'esterno, la responsabilità di tutti i progetti tecnici sottoscritti, che altro non sono se non una traduzione in termini tecnici del progetto esteriore confezionato dal geometra... Omissis”

Non è illegittima la concessione edilizia avente ad oggetto un edificio in cemento armato, rilasciata sulla base di un progetto firmato da un geometra, e controfirmato da un ingegnere limitatamente agli aspetti strutturali del progetto.

Cons. Stato, sez. V, 04 giugno 2003, n. 3068 D&G - Dir. e giust. 2003, 33 64

“Omissis ... La questione di fondo intorno alla quale ruota la controversia è quella di stabilire, alla luce delle norme che disciplinano la competenza professionale dei geometri e degli ingegneri, se siano configurabili situazioni di cooperazione professionale, in base alle quali questi professionisti possono assumere autonome responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Secondo il primo giudice, ciò non sarebbe possibile " giacchè è il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell'intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086).”

La tesi non può essere condivisa. La norma richiamata della sentenza appellata, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale, quale quella che si è verificata nel caso di specie. Nel quale un ingegnere iscritto nel relativo albo ha sottoscritto il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra ha aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la

limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell'opera stessa. È evidente, infatti, che l'esigenza, imposta dalla norma in discorso, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, è ampiamente soddisfatta dalla formula qui impiegata.

Pertanto, avendo la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbito per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale delle geometra, la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell'impugnata concessione edilizia.”

In materia di progettazione di opere private, l'intervento di un ingegnere o di un architetto ad integrazione dei limiti di competenza di un geometra è statuito dalla legge al fine di assicurare l'indennità delle persone. Non è però necessario che i suddetti professionisti redigano personalmente il progetto, bastando che essi ne effettuino la supervisione, assumendosene la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture e l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche per la tutela dell'incolumità.

T.A.R. Marche Ancona, 06 dicembre 2001, n. 1241 Foro Amm. 2001

“Omissis...Ad avviso del Collegio, la sottoscrizione per presa visione non può essere intesa come attestazione di un mero adempimento conoscitivo avulso dalle finalità cui tendono gli specifici atti progettuali così sottoscritti, cioè di definire le caratteristiche costruttive dell'edificio da sottoporre alla valutazione del Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia, ma costituisce, più correttamente, attestazione di un effettivo riesame e, soprattutto, di personale conferma della validità degli atti progettuali.

Del resto, non sono ravvisabili motivi per discostarsi da quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez.V, nella decisione 10 marzo 1997, n.248 (richiamata nelle memorie difensive del Comune), cioè che in materia di progettazione di opere private, l'intervento di un ingegnere o di un architetto ad integrazione dei limiti di competenza dei geometri, è stabilita dalla legge per assicurare l'incolumità delle persone, di talché, in tali casi, non è necessario che l'ingegnere o l'architetto rediga personalmente il progetto, bastando che egli ne effettui la supervisione, assumendosene la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture e l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche per la tutela di siffatta incolumità.

Nel caso specifico, oltre alla sottoscrizione per presa visione da parte di un architetto degli elaborati relativi alla parte architettonica, la progettazione delle opere in cemento armato

(normale e precompresso a struttura metallica) è stata proprio redatta, non sottoscritta per presa visione, da un ingegnere ed inviata al Servizio regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo che, a sua volta, con nota del 9.8.2000, ne ha restituito copia al Comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi delle disposizioni che disciplinano gli interventi costruttivi nelle zone sismiche...omissis”

In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.

Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n. 83 Appalti Urbanistica Edilizia 2001, 47

Allorquando al tecnico laureato sia imputabile la responsabilità del progetto, resta assorbita ed irrilevante ogni disamina circa l'effettiva possibilità per il tecnico non laureato - ideatore dell'opera - di realizzazione del progetto per la "non modestia" dell'opera da realizzarsi.

Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248

In materia di progettazione di opere private in cemento armato, i limiti di competenza dei geometri e dei periti edili su tali progetti, per i quali deve intervenire un ingegnere o un architetto, è stabilita dalla legge non già per garantire la buona qualità delle opere sotto i profili estetico o funzionale, bensì per assicurare l'incolumità delle persone, di talché, in tali casi, non è necessario che l'ingegnere o l'architetto rediga personalmente il progetto, bastando che egli ne effettui la supervisione, assumendosene la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture e l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche per la tutela di siffatta incolumità.

Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248

In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti la l. 2 marzo 1949 n. 144 e la l. 12 marzo 1957 n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l'art. 27 di tale seconda legge, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura e, dunque, legittima anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. Così prevedendo che il perito edile predisponesse lo schema figurativo dell'ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture.

Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416 Giur. it. 1996, II, 4

2. Non ammissibilità

Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando influente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

T.A.R. Lazio Sez. II bis 3 ottobre 2011, n. 7670

La progettazione e la direzione di opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime. In particolare, a rendere illegittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028 Guida al diritto 2007, 6 48

Il permesso di costruire un edificio civile con strutture in cemento armato affetto dal vizio sostanziale consistente nella progettazione da parte di un geometra può essere

convalidato a seguito della verifica della idoneità del progetto da parte di uno di tali professionisti laureati che si assuma espressamente la relativa responsabilità verificando ed asseverando la sussistenza delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme; tale convalida è necessaria anche qualora tale progetto fosse accompagnato da una relazione di calcolo a firma di un ingegnere; infatti è sempre il professionista incaricato della generale progettazione e della direzione dei lavori che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate.

T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 25 maggio 2011, n. 424 Red. amm. TAR 2011, 05

Con riferimento alle opere di cemento armato, i geometri possono progettare e dirigere i lavori solo in relazione a piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole che non implicino particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non determinino pericolo per l'incolumità delle persone: di conseguenza, non ha rilevanza l'eccezione che i calcoli del cemento armato siano stati elaborati da un ingegnere, poiché è il professionista incaricato della progettazione che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere.

Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147 Cass. pen. 1997, 1707

La "collaborazione", di cui parla l'art. 2232 c.c. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, "sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari" - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.

Cass. Civ., sez. II, 17 marzo 1995, n. 3108 Giust. civ. Mass. 1995, 631

Una progettazione in cemento armato ad opera di un geometra al di fuori della competenza così delineata risulta, pertanto, illegittima né vale a renderla legittima - siccome pure la medesima giurisprudenza amministrativa ha ritenuto - il fatto che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento e diriga le relative opere, perché il professionista competente deve risultare anche titolare della progettazione medesima e deve assumersi la responsabilità del calcolo delle strutture in cemento.

In relazione a quanto innanzi rilevato, la sentenza impugnata merita censura, laddove ha ritenuto escluso il reato ex art. 348 c.p. in quanto il progetto redatto dal geometra C. era stato "controfirmato per collaborazione" da un ingegnere e senza valutare il dato quantitativo della complessiva cubatura, nell'ambito del più complesso giudizio tecnico qualificativo, al fine di esprimere un giudizio motivato circa la qualificazione dell'opera come modesta costruzione civile.

In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti la l. 2 marzo 1949 n. 144 e la l. 12 marzo 1957 n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l'art. 27 di tale seconda legge, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura e, dunque, legittima anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. Così prevedendo che il perito edile predisponesse lo schema figurativo dell'ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture.

Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416 Giur. it. 1996, II, 4

“Omissis Il sostituto procuratore della procura della repubblica presso la pretura circondariale di Belluno propone ricorso immediato in Cassazione avverso la sentenza 27 luglio 1994 che ha mandato assolto A. D., perito edile, dal reato di abusivo esercizio di professione perché il fatto non sussiste.

Premesso che dalla stessa decisione impugnata risulta che il D. ha realizzato la progettazione di un capannone industriale di circa 8200 mc di volume su tre piani e con struttura di cemento armato deduce violazione di legge in quanto:

impropriamente si sarebbe distinto tra progetto architettonico e progetto esecutivo dell'edificio e perciò sarebbe irrilevante che la redazione di quest'ultimo, come pure la direzione dei lavori, sia stata affidata ad ingegneri; nella determinazione dei limiti dell'attività professionale dei periti edili, esclusa ogni rilevanza della disciplina delle tabelle professionali e delle voci degli onorari, l'art. 16 del rd 11 febbraio 1929, n. 274, affida a questi le costruzioni civili di modesta importanza e la decisione impugnata avrebbe fatto malgoverno del concetto, essendo comunque escluso che tra tali costruzioni possano rientrare strutture in cemento armato.

omissis

Occorre, infatti, premettere che lo stesso erra quando ritiene irrilevanti le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Come invece osserva anche la sentenza n. 199 del 1993 della Corte Costituzionale, la legge 2 marzo 1949 n. 144 e la legge 12 marzo 1957 n. 146, che tali tariffe approvano per i geometri ed i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. Ora l'art. 27 della legge n. 146, occupandosi delle distribuzioni dei compensi, prefigura e dunque legittima anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. In tal modo dunque non si opera un'indebita frammentazione delle responsabilità, restando inteso in questa ipotesi che il perito edile predisporre lo schema figurativo dell'ingombro territoriale e dell'impatto ambientale dell'edificio (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture. 5. Tanto essendo nella specie avvenuto, bene dunque ha ritenuto il pretore di prescindere, nella valutazione della modestia della costruzione realizzata, dalla circostanza che essa presentava strutture di cemento armato (problema questo del progetto esecutivo), per saggiarne invece l'entità in relazione alle soluzioni architettoniche prescelte. Così, essendosi adottato un criterio tecnico-qualitativo, indicato dalla concorde giurisprudenza come primario, essendo quello quantitativo economico solo parametro complementare, s'è concluso, con giudizio di valore incensurabile in questa sede, che l'edificio non comportava alcuna difficoltà particolare, ma che anzi rientrava nei moduli più banali delle costruzioni del genere. Omissis”

E' affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è

irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto);

Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537 Redazione Giuffrè 2011

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto.

Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537 Redazione Giuffrè 2011

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera.

Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2005, n. 8545 Foro it. 2005, I,3345

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, salvo che nella parte in cui concerne prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.

Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2005, n. 6649 Foro it. 2005, I,3345